

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 2016, N. 24

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2015, N. 13
“DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
ESERCITATE DALLE PROVINCE”

Antonio Mastromeo

Art. 1

(Modifica alla l.r. 13/2015)

1. Le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all'allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), sono riallocate presso le Province.

2. Per l'attuazione del comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 770 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016).

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 valutati in euro 1.435.353,61 per l'anno 2016 e in euro 1.865.959,69 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si fa fronte con le risorse già stanziata nella Missione 01 - Pro-

gramma 10 "Risorse umane" del bilancio di previsione 2016/2018.

2. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel Documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

(Antonio Mastrovincenzo)

